

La patente a punti nei cantieri

a cura di Maria Melizzi, consulente legale

I recenti tragici eventi avvenuti in un cantiere edile a Firenze, in cui hanno perso la vita cinque operai, hanno determinato l'intervento da parte del legislatore, con l'introduzione di un nuovo sistema di controllo: la "Patente a punti".

Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – ha apportato modifiche all'articolo 27 del D.Lgs.81/08. L'articolo 29 del suddetto decreto dispone misure per la prevenzione e contrasto del lavoro irregolare attraverso diverse strategie finalizzate a:

- potenziamento del personale ispettivo;
- aumento di controlli relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso opportune indagini sull'operato del datore di lavoro, primo responsabile della sicurezza, ed eventuali riconoscimenti (quali l'iscrizione nella "Lista di conformità INL") finalizzati a testimoniare e premiare la gestione eccellente dei rapporti di lavoro;
- la disposizione di nuove sanzioni penali e l'inasprimento di sanzioni amministrative, in particolare, relative alla somministrazione illecita di manodopera al fine di garantire maggiore tutela dei lavoratori e rapporti più corretti tra le imprese;
- l'inserimento della "Patente a punti" per la sicurezza nei cantieri, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

L'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal suddetto DL 19/2024, prevede che: a partire dal 1° ottobre 2024 sarà introdotta la "Patente a punti" o "Patente a crediti", obbligatoria per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata in forma digitale dalla competente sede territoriale dell'Istituto Nazionale del Lavoro in seguito alla richiesta del responsabile legale dell'impresa o dal lavoratore autonomo che possieda precisi requisiti, quali:

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui art. 37 del d. lgs. n. 81/2008;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF)

La patente, concepita sul modello di quella prevista dal Codice della strada, parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che saranno decurtati in seguito all'accertamento di avvenute violazioni delle norme sulla sicurezza in base ad un preciso schema:

- Violazioni gravi, di cui all'Allegato I dl Testo Unico: 10 crediti;
- Violazioni che espongono i lavoratori ai rischi gravi, di cui all'Allegato XI: 7 crediti;

- Violazioni delle disposizioni in materia di “lavoro irregolare”: 5 crediti;
- Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 - 1) la morte: 20 crediti;
 - 2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
 - 3) un’inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro di oltre 40 giorni: 10 crediti.

Il minimo dei crediti richiesto perché le imprese ed i lavoratori autonomi, in possesso della patente, possano operare nei cantieri è di 15 crediti.

Nell’ipotesi in cui la patente dovesse scendere sotto i 15 crediti non è possibile lavorare nei cantieri, per cui in seguito ad un grave incidente sul lavoro, vista la decurtazione di punteggio prevista, un’impresa può essere esclusa dagli appalti per diversi anni.

I crediti decurtati possono essere recuperati frequentando i corsi di formazione sulla sicurezza di cui all’articolo 37 del D.Lgs.81 del 2008.

Ciascun corso permette, al soggetto destinatario del provvedimento “punitivo”, di riacquistare da un minimo di 5 ad un massimo di 15 crediti.

Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento punitivo, la patente viene arricchita di 1 credito all’anno fino ad un massimo di 10 crediti, se il lavoratore autonomo o l’impresa non siano stati destinatari di altri provvedimenti di decurtazione, e di 5 crediti per le imprese che abbiano adottato sistemi di gestione avanzati di cui all’articolo 30 del Testo Unico.

Sono esonerate dalla patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, un’attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.

E’ stato introdotto all’articolo 90, comma 9, lettera b-bis), come modificato dal DL 19/2024, l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori, di verificare il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un nuovo sistema di controllo, nato dall’urgenza di dover intervenire nell’immediatezza di eventi quanto mai tragici, basato su un’alternanza di incentivi e sanzioni.

Il nuovo decreto PNRR pone l’accento su un netto rinforzo dei controlli anche tramite il potenziamento del personale ispettivo, al fine di contrastare in tutti i modi il “proliferare” del “lavoro irregolare”, soprattutto con l’erogazione di vantaggi contributivi e normativi alle imprese ed ai lavoratori che saranno trovati in regola, senza essere destinatari di provvedimenti punitivi.

Sono diverse le regole da applicare e molte le parti coinvolte, per cui il successo della riforma dipenderà dalla pronta e corretta applicazione delle regole e dalla volontà delle parti di adeguarsi alle disposizioni, se non altro per l’effetto deterrente delle “sanzioni”!!

